

DISCIPLINARE DI GARA

1. INTRODUZIONE	3
1.1 DEFINIZIONI.....	3
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	4
3. OGGETTO, AMBITO TERRITORIALE, DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DEI DIRITTI D'USO	5
3.1 OGGETTO DEI DIRITTI D'USO.....	5
3.2 DURATA DEI DIRITTI D'USO	5
3.3 PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DEI DIRITTI D'USO	6
3.4 OBBLIGHI DI COPERTURA.....	6
4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	8
4.1 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	8
4.2 LINGUA.....	8
4.3 DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8.1 LETTERA E) DEL BANDO DI GARA	8
4.4 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	8
4.5 RISERVA DEL MINISTERO DI RICHIEDERE IDONEA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA, INTEGRAZIONE O CHIARIMENTO DEI REQUISITI.....	9
4.6 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	9
4.7 PUBBLICITÀ	9
4.8 TRATTAMENTO DEI DATI.....	9
4.9 DIVIETO DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	10
5. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE	11
5.1 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE INIZIALI	11
5.1.1 <i>Termine e modalità di presentazione delle offerte iniziali</i>	11
5.1.2 <i>Plico contenente le offerte</i>	11
5.1.3 <i>Documentazione allegata all'offerta</i>	12
5.1.4 <i>Offerta e deposito cauzionale</i>	12
5.1.5 <i>Incameramento del deposito</i>	13
5.2 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	14
5.2.1 <i>Nomina</i>	14
5.2.2 <i>Compiti e funzioni del Responsabile</i>	14
5.3 APERTURA DEI PLICHI.....	15
5.3.1 <i>Rappresentanti dei partecipanti</i>	16
5.3.2 <i>Modalità di apertura dei plichi</i>	16
5.4 ESAME DELLE OFFERTE INIZIALI E PROCEDURE CONSEGUENTI.....	17
5.4.1 <i>Assenza di offerte valide</i>	17
5.4.2 <i>Assegnazione immediata di diritti</i>	17
5.4.3 <i>Rinvio alla fase dei miglioramenti competitivi</i>	17
5.4.4 <i>Aggiudicazione</i>	17
6. ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE	18
6.1 ADDESTRAMENTO PRELIMINARE ALLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	18
6.2 RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI.....	18
6.2.1 <i>Designazione</i>	18
6.2.2 <i>Poteri e revoca dei rappresentanti</i>	18
6.2.3 <i>Accesso</i>	19
6.2.4 <i>Codici identificativi</i>	19
6.2.5 <i>Vincolatività dell'offerta</i>	19
6.3 DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE	19
6.3.1 <i>Divieto di collusione</i>	19
6.3.2 <i>Nozione di collusione</i>	19
6.3.3 <i>Obbligo di riservatezza</i>	19
6.3.4 <i>Acquisizione di informazioni riservate</i>	20
6.3.5 <i>Esclusione</i>	20
6.3.6 <i>Accertamenti in capo a partecipanti non aggiudicatari</i>	20

7.	FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	21
7.1	ATTIVAZIONE DELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	21
7.2	STATO DELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	21
7.3	TORNATE E INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI	21
7.4	GRADUATORIE DELLE OFFERTE E OFFERTE <i>POTENZIALMENTE ASSEGNATARIE</i>	22
7.5	OFFERTE VALIDE	23
7.6	IMPORTI MINIMI E MASSIMI DELLE OFFERTE	23
7.7	DEFINIZIONE DI PARTECIPANTE ATTIVO	24
7.8	DIRITTI DI PAUSA	24
7.9	RITIRO DI UN PARTECIPANTE NON TITOLARE DI OFFERTE <i>POTENZIALMENTE ASSEGNATARIE</i>	25
7.10	CHIUSURA DELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	25
7.11	AGGIUDICAZIONE	25
8.	ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO	26
8.1	COMUNICAZIONI AGLI AGGIUDICATARI	26
9.	PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO	27
9.1	ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL DIRITTO D'USO	27
9.1.1	<i>Contributi per il rilascio del diritto d'uso</i>	28
9.2	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA	28
9.3	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI	28
9.4	RICHIESTA DI ALTRI TITOLI AUTORIZZATORI	29
9.5	RILASCIO DEI DIRITTI D'USO	29
9.6	OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO	29
9.7	OGGETTO SOCIALE E SEDE DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO	29
9.8	VARIAZIONI	29
10.	ACCESSO AGLI ELEMENTI DELLA RETE DI TRASMISSIONE E ALLE RISORSE CORRELATE	30
10.1	MISURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DA PARTE DEGLI OPERATORI NUOVI ENTRANTI	30

DISCIPLINARE DI GARA

di cui al Bando di Gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 17 del 12 febbraio 2014, Parte quinta, Foglio delle inserzioni

1. INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti anche il "disciplinare") disciplina, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, la procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Autorità"), dell'11 aprile 2013, n. 277/13/CONS (di seguito "Regolamento") disponibile sul sito web dell'Autorità dal 12-4-2013.

Il presente disciplinare, rilasciato in copia autentica dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione (di seguito "Ministero"), ai sensi del punto 10 del bando di gara, assieme al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità, dell'11 aprile 2013, n. 277/13/CONS.

Ai soli fini informativi, i testi del bando di gara e del disciplinare sono disponibili sul sito internet www.mise.gov.it.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

assegnazione: individuazione del lotto di frequenze attribuibile al partecipante al termine della procedura di gara con redazione della relativa graduatoria;

aggiudicazione: provvedimento di approvazione delle graduatorie formulate dal Responsabile della procedura di gara;

attribuzione: provvedimento di rilascio dei diritti d'uso agli aggiudicatari .

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Si richiamano alcune delle principali disposizioni che regolano la materia ed in particolare:

- Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 33–50;
- Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 21–32;
- Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, GU L 249 del 17.9.2002, pagg. 21–26;
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";
- Delibera dell'11 aprile 2013, n. 277/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3. quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;.

Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

3. OGGETTO, AMBITO TERRITORIALE, DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DEI DIRITTI D'USO

3.1 Oggetto dei diritti d'uso

I diritti d'uso hanno per oggetto le frequenze (canali) di cui alla delibera n. 277/13/CONS, del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, su base nazionale, utilizzabili per sistemi di diffusione televisiva digitali, secondo lo standard DVB (DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche) terrestre.

I diritti d'uso rilasciabili sono suddivisi in complessivi tre lotti come di seguito indicati:

- a) lotto L1: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 6 e 23 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari all'89,5%;
- b) lotto L2: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 7 e 11 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 91,1%;
- c) lotto L3: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 25 e 59 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 alla delibera 277/13/CONS; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 96,6%. L'aggiudicatario, all'atto della liberazione del canale 59, avrà diritto a una frequenza di analoga copertura e per una durata equivalente del diritto d'uso.

3.2 Durata dei diritti d'uso

La durata dei diritti d'uso delle frequenze per le frequenze per sistemi DVB su base nazionale per la realizzazione di reti ai fini dell'offerta di servizi pubblici di diffusione televisiva terrestre di cui alla delibera n. 277/13/CONS dell'Autorità, è pari a 20 anni a partire dalla data di rilascio e, per i primi tre anni dalla data di aggiudicazione non sono trasferibili, nemmeno in parte, mediante *trading* o *leasing* o cessione del relativo ramo d'azienda, conseguito anche attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo.

Alla scadenza del citato periodo di tre anni, i diritti d'uso sono trasferibili nel rispetto della destinazione d'uso e dei parametri tecnici di cui al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive digitali terrestri, conformemente all'art. 14-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, salvo a soggetti che detengono 5 multiplex DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche. Il divieto di trasferire i diritti d'uso suddetti anche dopo la scadenza si applica a prescindere dal titolo in base al quale i multiplex sono detenuti.

Fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa, sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso:

- a) la vendita dell'intero capitale sociale del partecipante;
- b) il trasferimento del pacchetto di controllo del partecipante o l'acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già ne deteneva il controllo congiunto;
- c) il trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscono il controllo della società;

- d) la sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo del partecipante;
- e) il passaggio del controllo del partecipante per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'articolo 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177, o la costituzione di diritti reali su cosa altrui, diritti reali di garanzia ovvero di diritti personali di godimento su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società;
- f) nel caso di società cooperative, le variazioni della maggioranza di controllo a seguito di ammissione di nuovi soci;
- g) la cessione o anche il solo affitto o *leasing* dell'azienda;
- h) ogni altra ipotesi che, ai sensi della normativa vigente, comporta la variazione del controllo.

3.3 Principali condizioni tecniche dei diritti d'uso

Ciascun titolare di diritti d'uso può utilizzare il lotto assegnato con sistemi in standard DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche quali il DVB-T2, così come rispettivamente definiti dalle seguenti norme tecniche "ETSI EN 300 744" e "ETSI EN 302 755", per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri.

I lotti di frequenze assegnati ai sensi della presente procedura sono utilizzabili esclusivamente per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri.

3.4 Obblighi di copertura

Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di raggiungere la copertura di almeno il 35% della popolazione nazionale con le frequenze di ciascun lotto assegnato, purché sia compreso almeno il 5% della popolazione di ciascuna regione ove vi sia la disponibilità delle frequenze, entro 30 mesi dal rilascio del titolo, e di almeno il 51% della popolazione nazionale, purché sia compreso almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione ove vi sia la disponibilità delle frequenze, entro 5 anni dal rilascio del titolo, ed avviare il servizio commerciale entro 12 mesi entro un'area di servizio pari almeno al 10% della popolazione nazionale. Il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta di accesso *wholesale* al fornitore di contenuti. Al termine di 5 anni il servizio dovrà essere attivo su tutte le regioni ove vi sia la disponibilità delle frequenze.

A tal fine, gli aggiudicatari presentano entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso il proprio piano di copertura corredato da ogni elemento utile a dettagliare le modalità per raggiungere la copertura indicata. I piani di copertura approvati entrano a far parte degli obblighi dell'aggiudicatario e formano parte integrante del diritto d'uso. La mancata presentazione del piano nel termine fissato è una violazione degli obblighi e comporta la sospensione dei diritti d'uso.

A tal fine, gli aggiudicatari, entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso, devono trasmettere al Ministero il piano tecnico di copertura per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento dell'Autorità. I piani tecnici di copertura obbligatori di ciascun aggiudicatario, le successive ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno resi noti al pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della suddetta delibera, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Il piano di copertura di cui al comma precedente comprende la descrizione della rete in relazione allo standard DVB adottato e la tempistica di realizzazione della rete. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate le

stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione.

I piani di copertura sono pubblicati in sintesi dal Ministero. Essi sono modificabili nel corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso del Ministero.

Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle condizioni relative al diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso l'obbligo di copertura e quello di avvio commerciale del servizio, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

Gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili ed a rispettare le norme o caratteristiche tecniche che potranno essere adottate ed imposte dall'amministrazione al fine del coordinamento internazionale delle frequenze.

Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, l'amministrazione competente può imporre norme o caratteristiche tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di coordinamento o mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionata, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.

Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e *best practices* anche internazionali. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

4.1 Domande di partecipazione

L'ammissione alla procedura di assegnazione delle frequenze avviene successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, redatte in conformità alle previsioni di cui al punto 7 del bando di gara, e corredate della documentazione di cui al punto 8 del medesimo bando.

4.2 Lingua

La domanda di partecipazione e la documentazione a corredo ai sensi del punto 7 del bando di gara devono essere redatte in lingua italiana. Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle lettere del punto 8.1 del bando di gara in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana.

4.3 Dichiarazione di cui al punto 8.1 lettera e) del bando di gara

Viene qui di seguito indicato, a scopo meramente esemplificativo, il contenuto della dichiarazione di cui al punto 8.1 lettera e) del bando di gara:

“Con riferimento a quanto previsto al punto 8.1, lettera e) del Bando di Gara, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, la sottoscritta(nome della banca), con sede legale in via, (se stabilita in Italia: codice fiscale), iscritta all'albo delle banche al n..... in persona dei Sigg. (nome, data di nascita, qualifica dei firmatari) in forza dei poteri agli stessi conferiti da in data

Dichiara

dopo aver preso piena conoscenza del bando e del disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto, nell'interesse della società (partecipante ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali, ciascuna impresa partecipante), di seguito la “Società”, con sede legale in via,(stato), codice fiscale, che:

- a) la società è affidabile sotto il profilo finanziario;
- b) la società ha le capacità per partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le quali richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni assunti in sede di offerta nonché ad adempiere al versamento degli importi di cui al punto 11 del bando di gara;
- c) la società ha la capacità per realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti per le frequenze per le quali richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per l'effettuazione degli investimenti stessi.”

La sottoscrizione da parte dell'istituto di credito deve essere autenticata.

4.4 Richieste di informazioni e chiarimenti

Ai sensi del punto 7 del bando di gara le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con conferma di ricezione, fino

alla scadenza del 10° giorno dalla pubblicazione del bando di gara al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39. 065913110, e-mail: gara.digitaldividend@mise.gov.it.

Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.mise.gov.it

4.5 Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere da a) ad h) del punto 8.1 del bando di gara. Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta. Il recapito della documentazione richiesta rimane a totale rischio del partecipante.

4.6 Ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze

L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato, sulla base:

- a) della verifica della completezza e della conformità della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo richieste ai sensi dei punti 7 e 8 del bando di gara;
- b) della verifica del rispetto delle riserve e delle limitazioni dei punti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, del bando di gara;
- c) eventualmente, della data e dell'ora di presentazione della domanda, risultanti dall'apposito protocollo istituito dal Ministero, qualora siano presentate domande di partecipazione da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6.1 del bando di gara.

Con la comunicazione di ammissione saranno resi il luogo, la data e l'ora della seduta pubblica di cui al paragrafo 5.3.

4.7 Pubblicità

La denominazione dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione delle frequenze sarà resa pubblica sul sito internet www.mise.gov.it.

4.8 Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

4.9 Divieto di modificazioni soggettive

Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda di partecipazione, fino al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze. Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti.

Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente disciplinare, la costituzione in società da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda di partecipazione, a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, ferma restando la composizione dell'azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda di partecipazione.

I soggetti che richiedono la partecipazione per l'assegnazione del diritto d'uso per più di un lotto, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

5. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

La procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione delle offerte iniziali ai sensi del paragrafo 5.1 che segue;
- b) eventualmente, assegnazioni immediate di diritti d'uso ai sensi del paragrafo 5.4.2 che segue;
- c) eventualmente, individuazione delle graduatorie e rinvio alle fasi dei miglioramenti competitivi ai sensi del paragrafo 5.4.3 e del capitolo 7 che seguono;
- d) eventualmente, aggiudicazione dei lotti e atti successivi ai sensi dei capitoli 8 e 9 che seguono.

5.1 Presentazione delle offerte iniziali

5.1.1 Termine e modalità di presentazione delle offerte iniziali

I soggetti ai quali sia stata comunicata l'ammissione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a presentare offerta entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di ammissione, secondo le modalità appresso indicate.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, corredata della documentazione richiesta, in un unico plico chiuso e sigillato recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura "*Offerta per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 277/13/CONS, dell'11 aprile 2013, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – NON APRIRE*" al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazioni Elettroniche e di Radiodiffusione, Viale America 201, 00144 Roma, piano 5°, stanza 504.

Le offerte presentate oltre il termine sopra indicato non saranno accettate dal Ministero. Il recapito delle offerte resta a totale rischio del partecipante.

Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

5.1.2 Plico contenente le offerte

Nel plico consegnato o trasmesso secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1.1 dovranno essere contenuti, a loro volta chiusi e sigillati:

- a) un plico contenente la documentazione richiesta ai sensi del successivo paragrafo 5.1.3, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura "*Contiene documentazione allegata all'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre*";

- b) un plico, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura “*Offerte per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre*”, contenente una o più offerte economiche ai sensi della lettera b) del successivo paragrafo 5.1.4, il relativo deposito cauzionale ai sensi della lettera a) del successivo paragrafo 5.1.4. Non possono essere presentate offerte per un numero di lotti superiore a quello indicato nella domanda di partecipazione ai sensi del punto 7.6 lettera d) del bando di gara. Ogni partecipante potrà concorrere all'assegnazione di lotti in numero al più pari al numero di lotti per cui ha presentato offerta iniziale.

5.1.3 Documentazione allegata all'offerta

Nel plico relativo alla documentazione allegata all'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1.2, il partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione che attesti l'insussistenza, in capo al soggetto partecipante, presa conoscenza dei soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, delle condizioni ostative di cui al punto 6 del bando di gara. Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- b) una dichiarazione di impegno a rispettare, ed a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4 del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- c) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto sottoscrittore (ovvero ai soggetti sottoscrittori) dell'offerta ovvero delle offerte economiche di cui al successivo paragrafo 5.1.4 lettera b).

La mancanza, ovvero la non conformità rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, di uno dei documenti richiesti ai sensi delle lettere a), b) e c) che precedono comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

5.1.4 Offerta e deposito cauzionale

Nel plico di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1.2. dovranno essere contenuti:

- a) a pena di esclusione, un deposito cauzionale in Euro almeno pari al 50 per cento dell'importo minimo, di cui punto 11 del bando di gara, per ognuno dei diritti d'uso per i quali è presentata offerta, costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero

dello Sviluppo Economico, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso un istituto di credito legalmente stabilito nell'UE (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa presso soggetto legalmente stabilito nell'UE. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, ciascuna per ogni lotto per la quale è presentata offerta, dovranno essere redatte (se stabilite in Italia in bollo) e in conformità al modello riportato in Allegato A al presente disciplinare, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa;

- b) a pena di esclusione, almeno una offerta economica espressa in Euro, in cifre ed in lettere, per uno dei lotti (L1 oppure L2 oppure L3) di interesse di importo almeno pari a quello indicato nella corrispondente colonna della tabella di cui al punto 11 del bando di gara. Ogni partecipante potrà concorrere all'assegnazione di un numero di oggetti di gara al più pari al numero di lotti per i quali ha presentato offerta iniziale. Non sono altresì ammesse offerte parziali, ovvero sottoposte a condizioni o termini, fermo restando che i lotti aggiudicati al partecipante potranno essere in numero massimo pari alle sue offerte iniziali. L'offerta è irrevocabile. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli specifici poteri, del soggetto partecipante, ovvero, in caso di imprese che si siano impegnate nella domanda di partecipazione a costituirsi in società di capitali, da tutti i legali rappresentanti, muniti degli specifici poteri, delle imprese partecipanti, o da uno di essi munito di apposita procura, ferma restando la loro solidarietà. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere prevarrà l'importo maggiore. L'offerta dovrà essere redatta in conformità al modello riportato in Allegato B al presente disciplinare.

5.1.5 Incameramento del deposito

Fatta salva la responsabilità del partecipante per l'eventuale danno arrecato all'amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente disciplinare, costituiscono cause di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi del precedente punto 5.1.4 lettera a):

- a) l'esclusione del partecipante durante la fase dei miglioramenti competitivi ai sensi dei paragrafi 6.3.1 e 6.3.5; in tal caso sarà incamerato tutto il deposito costituito dal partecipante, che sarà escluso dalla partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, anche relativamente ai diritti d'uso per i quali non si è proceduto alla fase dei miglioramenti competitivi;
- b) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi o preliminarmente ad essi, ovvero di reiterate violazioni degli

obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, nei confronti di un partecipante aggiudicatario: in tal caso sarà comminata la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso, e non potrà essere rilasciato il relativo provvedimento. In detta ipotesi l'aggiudicatario decaduto è comunque tenuto al pagamento dell'intero ultimo importo offerto per ogni singolo diritto d'uso: in tal caso sarà incamerato il deposito ovvero i depositi eventualmente costituiti, fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto, fatta salva ogni azione del Ministero per il pagamento dell'importo residuo e per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;

- c) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi o preliminarmente ad essi, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario: in detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi eventualmente costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- d) la violazione degli obblighi successivi all'aggiudicazione della gara di cui al paragrafo 9.1 del presente disciplinare, che comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso interessato ed il conseguente mancato rilascio del relativo provvedimento. In detta ipotesi l'aggiudicatario decaduto è comunque tenuto al pagamento dell'intero ultimo importo offerto per ogni singolo diritto d'uso: in tal caso saranno incamerati il deposito ovvero i depositi eventualmente costituiti, fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto, fatta salva ogni azione del Ministero per il pagamento dell'importo residuo e per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. E' equiparata a tale violazione l'eventuale rinuncia all'ottenimento di uno o più diritti d'uso a cui l'aggiudicatario ha titolo.

Salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c) e d), successivamente al rilascio dei diritti d'uso sarà disposto lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.

5.2 Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze

5.2.1 Nomina

Il Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze ("il Responsabile") è la persona designata dal Ministero dello Sviluppo Economico cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui ai paragrafi seguenti. Il Ministero nomina altresì un Responsabile vicario che sostituisce il Responsabile in caso di sua temporanea assenza.

5.2.2 Compiti e funzioni del Responsabile

Il Responsabile:

- a) Presiede la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte;
- b) Verifica il loro contenuto in relazione alla completezza e conformità secondo le prescrizioni del presente disciplinare di gara;
- c) Provvede alla eventuale esclusione dei partecipanti ai sensi dei paragrafi 5.3, 6.3.1, primo capoverso, e 6.3.5 del presente disciplinare di gara;

- d) Provvede all'esame delle offerte iniziali e all'eventuale applicazione delle procedure conseguenti, ai sensi del paragrafo 5.4 del presente disciplinare;
- e) Indica la fase dei miglioramenti competitivi, ove necessario;
- f) Convoca i partecipanti all'addestramento per la fase dei miglioramenti competitivi;
- g) Fissa il calendario ed il contenuto delle prove di simulazione e addestramento che i partecipanti sono tenuti a seguire;
- h) Fissa il calendario dei miglioramenti competitivi, stabilendo i giorni e gli orari in cui si tiene la gara. Qualora ricorrano fatti o circostanze nuove può modificare il calendario;
- i) Fissa gli orari di apertura e chiusura dei locali in cui si svolge la gara;
- j) Stabilisce le regole che disciplinano l'accesso ai locali e la circolazione negli stessi in cui si svolge la gara, l'introduzione in tali locali di apparecchiature elettroniche dei partecipanti;
- k) Comunica a tutti i partecipanti le informazioni previste al paragrafo 7.3, anche disponendone la pubblicazione sul sito internet www.mise.gov.it ;
- l) Adotta, avvalendosi se del caso della forza pubblica, ogni provvedimento idoneo ad assicurare il regolare svolgimento della gara, disponendo l'allontanamento di persone, l'accertamento o la descrizione del contenuto di apparecchiature informatiche, l'eventuale esclusione di partecipanti;
- m) Predispone al termine di ciascuna tornata il riepilogo di tutte le informazioni e di tutti i dati risultanti dalla tornata;
- n) In caso di difficoltà tecniche o regolamentari può sospendere lo svolgimento della gara per il tempo necessario alla loro soluzione;
- o) Dichiarata la chiusura della fase dei miglioramenti competitivi e presenta al Ministero le graduatorie ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- p) Individua e designa il personale, anche di altre amministrazioni, che dovrà coadiuvarlo, con facoltà anche di sostituzione e rimozione;
- q) Adotta ogni ulteriore provvedimento necessario o opportuno per il regolare svolgimento della gara e per l'esecuzione e attuazione delle regole previste nei capitoli 6 e 7 del presente disciplinare, ivi compresa l'interpretazione delle stesse ed ogni disposizione per l'organizzazione.

5.3 Apertura dei plichi

L'apertura dei plichi contenenti l'offerta avverrà in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati dal Ministero nella comunicazione di cui al paragrafo 4.6. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti delle imprese partecipanti (non più di uno per partecipante) muniti di apposita procura.

5.3.1 Rappresentanti dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase delle aperture dei plichi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare, anche disgiuntamente, il soggetto partecipante nelle offerte. Durante detta fase qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata ad uno dei loro rappresentanti.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale, al Responsabile.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del presente paragrafo dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 cod. civ.

L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuali impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere addotta dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile. Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

5.3.2 Modalità di apertura dei plichi

L'apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità, a partire dal plico consegnato per primo in ordine di data e di ora:

- a) apertura, per ciascun partecipante, del plico contenente la documentazione allegata alle offerte, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 5.1.3 del presente disciplinare. Qualora la documentazione contenuta nel plico non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto al paragrafo 5.1.3 il partecipante sarà escluso dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso;
- b) successivamente apertura, per il medesimo partecipante, del plico contenente le offerte presentate per i singoli diritti d'uso, il relativo deposito cauzionale, e verifica della loro conformità a quanto previsto dal presente disciplinare; qualora un'offerta, ovvero il relativo deposito, non risultino conformi, anche singolarmente, a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1.4, lettere a) e b), l'offerta non sarà considerata valida.

I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi.

Al termine dell'apertura di tutti i plichi contenenti le offerte si procederà alla redazione della graduatoria relativa ad ogni singolo diritto d'uso, in ordine decrescente, a partire dall'offerta di

maggior importo. In caso di offerte di pari importo, prevarrà l'offerta presentata dal partecipante che ha consegnato il plico prima dell'altro.

5.4 Esame delle offerte iniziali e procedure conseguenti

Le procedure conseguenti l'esame delle offerte iniziali sono espletate con le modalità e nella sequenza di cui ai successivi paragrafi.

5.4.1 Assenza di offerte valide

In caso di totale assenza di offerte valide, i diritti d'uso non sono assegnati.

5.4.2 Assegnazione immediata di diritti

Qualora, in base all'analisi delle offerte iniziale pervenute e giudicate valide, sia presente al più un'offerta valida per ciascuno dei diritti d'uso, i diritti d'uso per cui è presente un'offerta valida sono immediatamente assegnati al rispettivo offerente, mentre gli eventuali diritti d'uso per cui non è presente alcuna offerta non sono assegnati.

5.4.3 Rinvio alla fase dei miglioramenti competitivi

Qualora, in base all'analisi delle offerte iniziale pervenute e giudicate valide, per almeno uno dei diritti d'uso sia presente più di un'offerta valida, si procede alla fase dei miglioramenti competitivi su tutti i diritti d'uso, secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 7.

5.4.4 Aggiudicazione

Qualora vi siano diritti d'uso assegnati ai sensi del paragrafo 5.4.2, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero l'elenco delle offerte valide pervenute, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto.

6. ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' COLLUSIVE

6.1 Addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi

I partecipanti per il rilascio di diritti d'uso per i quali sia necessario procedere con i miglioramenti competitivi sono tenuti, secondo le modalità e nei termini che saranno comunicati dal Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze designato ai sensi del paragrafo 5.2 del presente disciplinare, a prendere parte all'addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi. Nella comunicazione del Responsabile saranno indicati il luogo, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di addestramento e sarà allegato un apposito manuale per i partecipanti alla fase di miglioramenti competitivi. Nel caso in cui un partecipante non prenda parte all'addestramento non sarà ammesso a presentare ulteriori offerte nella fase dei miglioramenti competitivi.

6.2 Rappresentanti dei partecipanti

6.2.1 Designazione

I partecipanti tenuti all'addestramento dovranno prendervi parte mediante non più di tre rappresentanti, muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase dei miglioramenti competitivi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare, anche disgiuntamente, il soggetto partecipante nelle offerte. Durante la fase dei miglioramenti competitivi qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata ad uno dei loro rappresentanti.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale, al Responsabile.

In caso di mancato deposito della procura, ovvero in caso di procura difforme dalle previsioni di cui ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2, il partecipante non potrà prendere parte all'addestramento e non sarà ammesso a presentare ulteriori offerte nella fase dei miglioramenti competitivi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

6.2.2 Poteri e revoca dei rappresentanti

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del paragrafo 6.2.1 dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 cod. civ.

I rappresentanti devono avere, in particolare, il potere di decidere se e di che importo presentare offerte, se esercitare i diritti di pausa, se rinunciare alla partecipazione alla gara, senza necessità di comunicare con soggetti posti all'esterno della sede ove si svolge la gara. L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuali impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere addotta dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile. La consegna non può avvenire mentre è in corso una tornata. Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

6.2.3 Accesso

Ferma restando la facoltà di revoca e sostituzione dei rappresentanti, solo quelli regolarmente designati potranno accedere ai locali ove si svolgerà la fase dei miglioramenti competitivi.

6.2.4 Codici identificativi

A ciascun rappresentante potranno essere attribuiti eventuali codici personali identificativi, a cura del Responsabile, che potranno essere utilizzati per validare ogni offerta che verrà fatta dai partecipanti.

6.2.5 Vincolatività dell'offerta

Le offerte che perverranno da uno dei rappresentanti designati saranno ritenute a tutti gli effetti e irrevocabilmente vincolanti per il partecipante e non modificabili durante la tornata. In caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, le offerte vincolano solidalmente tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

Le offerte valide e vincolanti saranno considerate solo quelle effettuate per iscritto e sottoscritte da uno dei rappresentanti di cui al paragrafo 6.2.1, anche qualora vengano adottate procedure informatiche. In tale caso l'offerta fatta attraverso la procedura informatica ha carattere meramente informativo e non può in alcun modo prevalere su o derogare a quanto contenuto nell'offerta scritta.

6.3 Disposizioni sulle attività collusive

6.3.1 Divieto di collusione

È fatto divieto di ogni attività di collusione fra i partecipanti. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva, il partecipante ovvero i partecipanti che vi hanno preso parte sono esclusi dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso.

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.

L'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi, ovvero preliminarmente ad esse, comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso del partecipante ovvero dei partecipanti che hanno preso parte a dette attività collusive.

Si applicano in tali casi le disposizioni di cui al paragrafo 5.1.5.

6.3.2 Nozione di collusione

Si intende per collusione qualsiasi intesa o accordo fra due o più partecipanti consistente in:

- a) la comunicazione da uno all'altro di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 6.3.3;
- b) il coordinamento di comportamenti nella fase dei miglioramenti competitivi, anche al solo fine di danneggiare un altro o altri partecipanti.

È equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare l'andamento della fase dei miglioramenti competitivi.

6.3.3 Obbligo di riservatezza

I partecipanti, i loro dipendenti ed i loro consulenti sono tenuti a tenere riservate le informazioni di cui dispongono o vengono in possesso, relative alla strategia ed alle scelte che intendono seguire nella fase dei miglioramenti competitivi o dell'offerta supplementare. In particolare essi non possono comunicare, direttamente o indirettamente, al pubblico ovvero a terzi non legati da specifici vincoli

contrattuali pertinenti alla presente gara i limiti, anche approssimativi, degli impegni di spesa complessivi per la fase dei miglioramenti competitivi o dell'offerta supplementare, l'importo che intendono offrire nelle successive tornate, le strategie che intendono adottare nella fase dei rilanci, e comunque fornire informazioni dalle quali siano desumibili tali limiti, importi e strategie.

6.3.4 Acquisizione di informazioni riservate

È equiparata, anche ai fini sanzionatori, alla violazione degli obblighi di riservatezza ogni azione del partecipante volta ad acquisire, direttamente o indirettamente, senza il consenso dell'altro partecipante, informazioni non di dominio pubblico relative alle strategie e alle scelte che questo intende seguire nella fase dei miglioramenti competitivi, ed in particolare gli impegni di spesa complessivi e l'importo che intende offrire in una tornata.

6.3.5 Esclusione

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.3.1, in caso di accertate e reiterate violazioni degli obblighi di cui i paragrafi 6.3.3 e 6.3.4 il Responsabile può disporre l'esclusione del partecipante dalla procedura. Si applicano in tal caso le medesime disposizioni del paragrafo 6.3.1.

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.

L'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso dell'aggiudicatario. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al paragrafo 5.1.5.

6.3.6 Accertamenti in capo a partecipanti non aggiudicatari

In caso di accertamento, successivamente all'aggiudicazione, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi, ovvero preliminarmente ad essi, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, si applica la disposizione di cui al paragrafo 5.1.5, lettera c).

7. FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI

7.1 Attivazione della fase dei miglioramenti competitivi

La fase dei miglioramenti competitivi è attivata su tutti i diritti d'uso se per almeno un diritto d'uso sono presenti più offerte iniziali valide.

La fase dei miglioramenti competitivi si svolge sui 3 diritti d'uso simultaneamente; i lotti oggetto di gara e i relativi parametri di gara sono indicati in tabella 1.

Lotto	Base d'asta [Euro]	Arrotondamento [Euro]	Incremento minimo/massimo
L1	29.300.759,42	50.000	5% / 20%
L2	29.824.571,88	50.000	5% / 20%
L3	31.625.177,20	50.000	5% / 20%

Tabella 1

7.2 Stato della fase dei miglioramenti competitivi

A partire dalla data e dall'orario di inizio comunicati dal Responsabile, la fase dei miglioramenti competitivi è "in corso". La gara è dichiarata "chiusa" quando si verificano le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.10. Le offerte possono essere presentate esclusivamente durante le tornate stabilite dal Responsabile.

7.3 Tornate e informazioni ai partecipanti

La fase dei miglioramenti competitivi è suddivisa in tornate. La tornata consiste in un periodo di tempo di durata non inferiore a 5 minuti primi e non superiore a 30 minuti primi nel corso del quale possono essere presentate offerte. Le modalità di svolgimento delle tornate sono comunicate dal responsabile durante la fase di "addestramento" di cui al capitolo 6. L'orario di inizio e la durata di ciascuna tornata sono stabiliti dal Responsabile. L'intervallo tra una tornata e la successiva è non inferiore a 10 minuti primi.

Prima dell'inizio della prima tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- l'importo delle offerte iniziali valide, e il nominativo dei rispettivi offerenti, in ordine di importo decrescente, per ciascun diritto d'uso;
- i nomi dei partecipanti attivi e, per ognuno, i diritti d'uso a cui ha titolo a partecipare e il numero di diritti d'uso di cui può risultare assegnatario;
- l'orario di inizio e di fine della prima tornata;

- per ciascun diritto d'uso, i nomi dei partecipanti che possono presentare offerte valide nella prima tornata;
- per ciascun diritto d'uso, l'importo minimo e l'importo massimo di un'offerta valida nella prima tornata.

Il Responsabile dichiara quindi che la gara è ora “in corso”.

Alla fine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- il numero progressivo della tornata appena conclusa;
- l'elenco dei partecipanti che, nella tornata appena conclusa, hanno esercitato un diritto di pausa;
- l'importo delle offerte valide, ed il nominativo dei rispettivi offerenti, in ordine di importo decrescente, per ciascun diritto d'uso;
- lo stato della gara (“in corso”, “chiusa”).

Qualora la gara non sia dichiarata chiusa, il Responsabile procede a comunicare:

- il numero progressivo, l'orario di inizio e di fine della tornata successiva;
- per ciascun diritto d'uso, l'elenco dei partecipanti che possono presentare offerte valide nella tornata successiva;
- per ciascun diritto d'uso, l'importo minimo e l'importo massimo di un'offerta valida nella tornata successiva;
- per ciascun partecipante, il numero massimo di offerte che può presentare nella tornata successiva;
- i nomi dei partecipanti ancora attivi;
- il numero di diritti di pausa ancora esercitabili da ciascun partecipante.

Ferme restando le informazioni fornite prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata, durante lo svolgimento delle tornate non è fornita ai partecipanti alcuna informazione ulteriore tranne l'indicazione del tempo restante fino al termine della tornata.

7.4 Graduatorie delle offerte e offerte *potenzialmente assegnatarie*

Prima dell'inizio della fase dei miglioramenti competitivi, la graduatoria delle offerte iniziali per ciascun diritto d'uso è compilata sulla base degli importi offerti. In caso di offerte iniziali di pari importo, il loro ordine in graduatoria viene stabilito sulla base della data e dell'ora della consegna (le offerte consegnate in precedenza hanno priorità in graduatoria).

Al termine di ciascuna tornata della fase dei miglioramenti competitivi, per ciascun diritto d'uso è aggiornata la graduatoria decrescente delle offerte valide. Se in una stessa tornata sono presentate due offerte valide di pari importo per lo stesso diritto d'uso, la priorità in graduatoria viene definita tramite sorteggio.

In seguito alla compilazione delle graduatorie, sia delle offerte iniziali prima della prima tornata che al termine di ciascuna tornata, per ciascun diritto d'uso per cui è presente almeno un'offerta è individuata l'offerta *potenzialmente assegnataria*, corrispondente all'offerta in testa alla graduatoria. Tutte le altre offerte sono considerate decadute e non sono più vincolanti per l'offerente.

7.5 Offerte valide

Un'offerta per un diritto d'uso presentata in una tornata è valida se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- il partecipante risulta attivo al termine della precedente tornata, secondo la definizione di cui al successivo paragrafo 7.7;
- il partecipante non risulta titolare, al termine della tornata precedente, dell'offerta *potenzialmente assegnataria* per il diritto d'uso;
- il partecipante ha titolo a partecipare alla procedura per l'assegnazione dello specifico diritto d'uso, ai sensi del punto 6 del Bando di Gara;
- il partecipante non risulta titolare, al termine della tornata precedente, di un numero di offerte *potenzialmente assegnatarie* pari al numero di lotti di cui può risultare assegnatario;
- l'offerta è pari o superiore all'offerta minima, e non superiore alla massima per tale diritto d'uso, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 7.6;
- l'importo dell'offerta è multiplo del valore di arrotondamento (vedi tabella 1).

Se un partecipante presenta, nella stessa tornata, un numero di offerte valide secondo la definizione di cui sopra, superiore al numero massimo che gli è consentito nella tornata corrente, il Responsabile seleziona quali tra queste considerare valide sulla base del criterio di massimizzazione della somma delle offerte *potenzialmente assegnatarie* al termine della tornata. L'eventuale parità tra possibili scelte è risolta tramite sorteggio.

Le offerte devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dal Responsabile, specificando l'importo in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e in lettere, l'offerta è considerata valida se almeno uno dei due importi è valido; l'offerta è considerata pari all'importo più alto dei due se entrambi gli importi sono validi, oppure pari all'unico importo valido se uno solo dei due importi è valido.

7.6 Importi minimi e massimi delle offerte

In ogni tornata e per ogni singolo diritto d'uso, l'importo minimo di una nuova offerta valida è determinato tramite la seguente formula:

importo minimo di una nuova offerta = (1 + 5%) × importo dell'offerta potenzialmente assegnataria al termine della tornata precedente

L'importo risultante è arrotondato verso il basso al più prossimo multiplo del valore di arrotondamento.

In ogni tornata e per ogni singolo diritto d'uso, l'importo massimo di una nuova offerta valida è determinato tramite la seguente formula:

importo massimo di una nuova offerta = (1 + 20%) × importo dell'offerta potenzialmente assegnataria al termine della tornata precedente

L'importo risultante è arrotondato verso l'alto al più prossimo multiplo del valore di arrotondamento.

Per un diritto d'uso per il quale non sono state ancora presentate offerte, l'importo minimo di un'offerta è pari alla base d'asta.

7.7 Definizione di partecipante attivo

Per qualificarsi come assegnatario un partecipante deve risultare attivo in ogni tornata della fase dei miglioramenti competitivi, fino a quella di chiusura.

Il partecipante è attivo in una tornata se è verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- il partecipante risulta titolare di almeno un'offerta *potenzialmente assegnataria* al termine della tornata precedente;
- il partecipante presenta una nuova offerta valida, nel corso della tornata;
- il partecipante dispone di almeno un diritto di pausa residuo al termine della tornata precedente e esercita un diritto di pausa nel corso della tornata, ai sensi del successivo paragrafo 7.8.

Un partecipante che non risulta attivo in una tornata non può partecipare alle tornate successive; tale situazione equivale ad una esplicita rinuncia alla gara.

7.8 Diritti di pausa

All'inizio della fase dei miglioramenti competitivi ciascun partecipante dispone di tre diritti di pausa. I diritti di pausa sono associati alla gara nel suo complesso e non al singolo diritto d'uso.

Il diritto di pausa è implicitamente esercitato dal partecipante qualora egli non risulti titolare di almeno un'offerta *potenzialmente assegnataria* al termine della tornata precedente e non presenti almeno un'offerta valida nella tornata corrente. È equiparata alla mancanza di una offerta valida la mancata presenza dei rappresentanti del partecipante alla tornata.

L'esercizio di un diritto di pausa riduce corrispondentemente il numero di diritti di pausa residui.

7.9 Ritiro di un partecipante non titolare di offerte *potenzialmente assegnatarie*

Nel corso di qualunque tornata, un partecipante che non sia titolare di alcuna offerta *potenzialmente assegnataria* può ritirarsi dalla gara, rinunciando ad ogni diritto di pausa ancora a sua disposizione, presentando al Responsabile una dichiarazione scritta.

7.10 Chiusura della fase dei miglioramenti competitivi

La fase dei miglioramenti competitivi è chiusa dopo la seconda tornata consecutiva nella quale non è stata presentata alcuna offerta valida per alcuno dei diritti d'uso né esercitato un diritto di pausa.

Le offerte *potenzialmente assegnatarie* al momento di chiusura della gara sono dichiarate definitivamente assegnatarie.

7.11 Aggiudicazione

A seguito della chiusura della fase dei miglioramenti competitivi, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero le graduatorie redatte in base agli importi offerti in tutte le fasi dello svolgimento della gara, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'importo che deve essere versato ai fini dell'aggiudicazione per ognuno dei diritti d'uso assegnati è pari all'importo della relativa offerta assegnataria.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo da versare.

8. ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO

8.1 Comunicazioni agli aggiudicatari

Il Ministero provvede ad inviare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati con contestuale richiesta di effettuare gli adempimenti di cui al successivo capitolo 9.

Le frequenze così aggiudicate saranno riportate nel provvedimento di rilascio del diritto d'uso.

9. PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

9.1 Adempimenti preliminari al rilascio del diritto d'uso

Gli aggiudicatari, ai fini del rilascio del diritto d'uso, ovvero dei diritti d'uso, cui hanno titolo, hanno l'obbligo di:

- a) versare l'importo offerto risultante al termine della procedura di assegnazione delle frequenze, per ogni diritto d'uso, a titolo di contributo per l'assegnazione delle frequenze. Il versamento dovrà essere effettuato, secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Tale versamento assolve il contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio assegnate con la presente procedura secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per la durata fissata ai sensi del punto 4 del bando di gara. Gli aggiudicatari possono ottenere, a richiesta da presentarsi entro i termini sopraindicati, in quota proporzionale ai propri importi complessivi di aggiudicazione, la rateizzazione dell'importo, pari al 70 per cento dell'importo complessivo di aggiudicazione stesso per un periodo massimo di 5 anni con applicazione sull'importo rateizzato di un tasso di interesse variabile calcolato con uno spread sulla media dell'emissione dei titoli di Stato dell'anno precedente. Nel caso l'aggiudicatario abbia presentato la richiesta di rateizzazione di cui sopra, oltre alla documentazione relativa all'avvenuto versamento dell'importo dovuto, dovrà entro i medesimi termini sopraindicati produrre apposita fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, secondo il modello che sarà indicato dal Ministero. L'importo della fideiussione, pari all'importo rateizzato, potrà ridursi in concomitanza del versamento delle singole rate, a condizione che l'importo residuo della fideiussione, a seguito dell'avvenuto pagamento di ciascuna annualità, risulti, comunque, commisurato al residuo debito in linea capitale della Società, maggiorato di una annualità.
- b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente disciplinare, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all'attività del Ministero. Detti oneri sono ripartiti tra tutti gli aggiudicatari in proporzione all'importo complessivo offerto in sede di procedura per l'assegnazione delle frequenze. L'importo di detti oneri per le procedure di cui al punto 13 del bando di gara è pari a Euro 300.000,00 più IVA. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione di aggiudicazione da parte del Ministero.
- c) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio del diritto d'uso, ai sensi dei successivi paragrafi 9.2 e 9.3, entro 40 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione: si applica in tal caso la disposizione di cui al paragrafo 5.1.5 lettera d) del presente Disciplinare. E' facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alla lettera c). Detta proroga, non superiore a 30 giorni, potrà essere concessa una sola volta.

9.1.1 Contributi per il rilascio del diritto d'uso

Gli aggiudicatari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente bando, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.

9.2 Documentazione amministrativa richiesta

Gli aggiudicatari sono tenuti a consegnare al Ministero, entro i termini indicati al paragrafo 9.1 lett. c), la seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società di capitali;
- b) Attestato dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del legale rappresentante della società e degli altri componenti dell'organo di amministrazione della società;
- d) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, della certificazione di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana. Per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la dichiarazione sostitutiva riguarda l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese;
- e) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) Piano di copertura, di cui al punto 14.4 del bando di gara, relativo ad ogni diritto d'uso per il quale è stato conseguito il titolo per l'assegnazione di frequenze. In particolare il piano deve indicare: la descrizione della rete in relazione allo standard DVB adottato e la tempistica di realizzazione della rete. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione.

9.3 Richiesta di integrazioni e chiarimenti

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ai sensi del precedente paragrafo 9.2, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Il soggetto interessato è tenuto a fornire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dette integrazioni e chiarimenti entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione delle richieste del Ministero: in tale circostanza i termini per il rilascio del diritto d'uso saranno automaticamente prorogati per 30 giorni.

9.4 Richiesta di altri titoli autorizzatori

Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico.

Il procedimento per il conseguimento dell'atto autorizzatorio eventualmente richiesto a tale titolo non fa parte del presente procedimento, ed è integralmente retto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

9.5 Rilascio dei diritti d'uso

Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso, per ciascun aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione adottato ai sensi del paragrafo 8.1, dandone specifica comunicazione a tutti gli aggiudicatari, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 9.1, ultimo periodo, e dal paragrafo 9.3.

I diritti d'uso saranno rilasciati solo a seguito dell'effettivo assolvimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2.

9.6 Obblighi del titolare del diritto d'uso

Ogni titolare di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre è tenuto a rispettare gli obblighi specificamente previsti dalla delibera 277/13/CONS dell'Autorità, nonché gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni.

9.7 Oggetto sociale e sede del titolare del diritto d'uso

L'oggetto sociale della società titolare del diritto d'uso deve prevedere il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso oggetto della presente procedura di gara.

Le attività diverse da quelle relative al settore delle comunicazioni elettroniche non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto del diritto d'uso.

La sede amministrativa e tecnica della società deve essere ubicata nella UE.

9.8 Variazioni

Ogni variazione degli elementi contenuti nella documentazione di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 che sia intervenuta successivamente al rilascio del singolo diritto d'uso, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero.

10. ACCESSO AGLI ELEMENTI DELLA RETE DI TRASMISSIONE E ALLE RISORSE CORRELATE

10.1 Misure per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti

Ai sensi del paragrafo 15 del bando di gara e dell'art. 8 del regolamento, gli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla presente procedura di gara godono di un diritto di accesso, a condizioni economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione, in termini di elementi della rete di trasmissione e risorse correlate, che gli operatori che già dispongono di reti televisive con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura sono obbligati ad offrire ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell'effettivo accesso a tali servizi, secondo quanto previsto all'art. 89, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che saranno oggetto di controllo da parte dell'Autorità.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del comma 1 comunicano all'Autorità le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, che devono essere orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L'operatore obbligato ai sensi del comma 1 ha l'onere di fornire all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni comunicate ai fini della rispondenza ai principi del presente articolo e può richiedere modifiche adeguatamente motivate. I listini valutati dall'Autorità devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.

Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile, il periodo di cinque anni di cui al comma 1 può essere prorogato, su richiesta dell'operatore interessato entro sei mesi dalla scadenza, in caso di documentata persistenza di ragioni oggettive che hanno ostacolato lo sviluppo della rete da parte dei nuovi entranti, sentiti i soggetti obbligati per un ulteriore periodo di tre anni.

In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera n. 352/08/CONS. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.

Allegato A

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta , di cui al paragrafo 5.1.4 del Disciplinare

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

bollo

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico,

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Viale America 201

00144 Roma

LUOGO E DATA

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

La società partecipa alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 12 febbraio 2014, Parte quinta, Foglio delle inserzioni ed al relativo Disciplinare.

Il paragrafo 5.1.2, lettera b) del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze debbano allegare, a pena di esclusione, alla domanda relativa al singolo diritto d'uso per il quale viene presentata offerta, il relativo deposito cauzionale ai sensi della lettera a) del successivo paragrafo 5.1.4.

Il paragrafo 5.1.4 lettera a) del Disciplinare prevede che per ogni singola domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sia presentato un deposito cauzionale in Euro di ammontare non inferiore all'importo minimo relativo al diritto d'uso richiesto.

Il deposito cauzionale, pari al 50% dell'importo minimo di cui al punto 11 del bando di gara, per lo specifico diritto d'uso per il quale è stata presentata offerta, deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara ed il lotto per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere

calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso un istituto di credito legalmente stabilito nell'UE (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta per i soggetti stabiliti in Italia in bollo e per tutti i soggetti le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa presso un soggetto legalmente stabilito nell'UE. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, ciascuna per ogni lotto di frequenza per il quale è presentata offerta, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Il paragrafo 5.1.5 del Disciplinare indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del paragrafo 5.1.4 del Disciplinare e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 6.3.1, 6.3.5., 6.3.6 e 9.1 del Disciplinare.

Salvo quanto previsto nel paragrafo 5.1.5, lettere a), b), c) e d) del Disciplinare, lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d'uso, ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in (se stabilita in Italia: codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n.), iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti:in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, (se stabilita in Italia: codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n.), (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di euro (.....) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale di cui al paragrafo 5.1.4, lettera a) del Disciplinare, a garanzia dell'impegno irrevocabile della Società a pagare l'importo minimo fissato per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze relativamente al lotto (L1, L2, L3) cui la domanda presentata si riferisce, e della corretta partecipazione della stessa alla procedura per l'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alle Premesse.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza del Bando di gara e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di ... mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze] e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso, anche nel caso di rinvio del pagamento dell'importo offerto per qualsivoglia motivo.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l'importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 5.1.5 del Disciplinare, fino all'ammontare massimo di euro (.....) a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. In particolare l'impegno della Banca vale anche nel caso in cui, verificatasi una delle cause di esclusione o di decadenza dall'aggiudicazione di cui alle lettere a), b) c) e d) del paragrafo 5.1.5 del Disciplinare, la presente fideiussione debba essere escussa unitamente alle altre fideiussioni rilasciate a favore del medesimo soggetto per altri lotti.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La Banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d'uso per le domande relative allo specifico lotto di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti.

(BANCA)

(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

LA FIDEIUSSIONE DOVRÀ ESSERE REDATTA IN BOLLO E LE FIRME DEI RAPPRESENTANTI DEL RILASCIANTE LA FIDEIUSSIONE DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.

Allegato B

Modello di Offerta economica iniziale di cui al punto 11 del bando di gara ed al paragrafo 5.1.4, lettera b), del disciplinare di gara

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico,
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
Viale America 201
00144 Roma

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Parte quinta, foglio delle inserzioni, n.del

Con riferimento alla procedura in oggetto e a quanto previsto al punto 11 del bando di gara ed al paragrafo 5.1.4, lettera b), del disciplinare di gara,
la società (le società) con sede legale in
(se stabilita in Italia: iscritta/e al registro delle imprese di al n., codice fiscale/partita IVA n)
in persona del suo legale rappresentante nato a il, in
forza dei poteri allo stesso attribuiti con
.....
presenta offerta iniziale
di euro (*in lettere*)

per l'assegnazione del lotto di frequenze di seguito indicato:
[indicare L1 oppure L2 oppure L3]

.....

Luogo e Data

Firma

del legale rappresentante
/dei legali rappresentanti